

Danno ambientale: prevenzione e ripristino, rapporto tra la bonifica dei siti contaminati e interventi di cui al titolo sesto del d.lgs. 152/2006

 Ambiente24 | 23 settembre 2024 | n. 1 | di **Valentina Taborra, Fabrizio Palazzini**, Avvocato

1. Introduzione

In materia di danno ambientale il quadro normativo di riferimento è attualmente rappresentato dalla parte sesta del D.lgs 152/2006 (di seguito anche cod. amb.) che, abrogando la precedente normativa contenuta nell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ha recepito la Direttiva 2004/35/CE del 21 Aprile 2004 sulla responsabilità ambientale.

Ai sensi dell'art. 300 del D.lgs. 152/2006 *“È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.*

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;

b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su:

1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure;

2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;

c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;

d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente".

La minaccia di danno ambientale trova invece espressione nel rischio sufficientemente probabile che si verifichi in un futuro prossimo un danno ambientale (art. 302 comma 7 d.lgs. 152/2006).

Si noti che la riportata definizione di danno ambientale non contempla espressamente l'aria tra le matrici ambientali suscettibili dell'applicazione della normativa di cui alla parte sesta del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - rubricata "*Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente*" che disciplina, tra l'altro, le azioni di prevenzione e ripristino del danno ambientale, a seconda che quest'ultimo si sia già verificato o vi sia un rischio sufficientemente probabile che si verifichi.

Anche a livello giurisprudenziale, nel caso di inquinamento atmosferico, non è ancora chiara la sussistenza di un danno ambientale, come definito dall'art. 300 d.lgs. 152/2006. La Cassazione penale, con la sentenza sez. III n. 51475/2018, ha ritenuto la non tassatività dell'elenco delle risorse e matrici ambientali suscettibili di un danno ambientale rappresentando che *"non appare quindi dirimente il fatto che il comma 2 dell'art. 300, nel precisare che costituisce danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE qualsiasi deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato a una serie di elementi naturali, non contenga alcun riferimento all'aria, ma soltanto alle specie e agli habitat protetti, alle acque (interne, marine e costiere) e al terreno".* Ad avviso della Corte, infatti, il comma 1 dell'art. 300 del d. lgs. 152/2006 qualifica testualmente come danno ambientale *"qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima"* e, pertanto, *l'inquinamento dell'aria costituirebbe nel nostro ordinamento un danno ambientale, "non essendovi dubbio sul fatto che l'aria costituisce una "risorsa naturale", essendone anzi una delle più importanti, se non la più importante, per ogni essere animale e vegetale".*

La riportata sentenza è comunque rimasta un caso isolato a livello nazionale e ciò deporrebbe per l'inapplicabilità della disciplina di cui alla parte sesta del d.lgs. 152/2006 all'inquinamento atmosferico.

II. Le azioni di prevenzione e ripristino ambientale.

La richiamata parte sesta del cod. amb. prevede azioni a tutela dell'ambiente in caso di sussistenza di una minaccia di danno ambientale al fine di prevenire il verificarsi di un danno all'ambiente e di riparare quest'ultimo nel caso ne sia invece stata accertata la

sussistenza.

Le azioni pubbliche di tutela contro i danni ambientali competono esclusivamente, nel vigente ordinamento, al Ministero dell'ambiente (di seguito anche MASE) e l'istruttoria statale nei relativi procedimenti è svolta con il supporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ente pubblico di ricerca di cui il MASE si avvale nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli dalla normativa.

Il supporto dell'ISPRA al MASE è garantito attraverso il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), composto dall'ISPRA stessa e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA, ARTA e APPA, di seguito Agenzie), istituito con la legge n. 132 del 2016 e che ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) della legge n. 132/2016, ha le funzioni di *“supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno all'ambiente”*.

In sostanza, le valutazioni dell'ISPRA sul danno ambientale sono supportate da dati e informazioni raccolti in ambito locale dalle Agenzie. Quest'ultime svolgono direttamente sul territorio attività di monitoraggio sulle risorse naturali e di controllo sulle fonti e sui fattori di inquinamento delle matrici ambientali, così da assciurare al Ministero una conoscenza, omogenea e di dettaglio allo stesso tempo, sullo stato dell'ambiente.

La valutazione della sussistenza di profili di danno ambientale e degli eventuali interventi necessari è svolta dall'ISPRA, attraverso il menzionato *“Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente”* secondo quanto previsto nel documento *“Metodologie e criteri di riferimento per la valutazione del danno ambientale ex parte sesta del D. lgs.152/2006”*, approvato con delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18/05/2021, n. 110.

La normativa afferente alla prevenzione e ripristino ambientale non disciplina in modo specifico il procedimento per l'adozione delle misure di prevenzione e di ripristino che soggiace, comunque, per quanto non espressamente previsto dal cod. amb., alle norme procedurali di cui alla L. 241/1990.

Gli artt. 304 e 305 cod. amb. trovano applicazione in momenti diversi, ma presentano un contenuto speculare.

Infatti, l'art. 304 cod. amb. disciplina il caso in cui esiste una minaccia imminente che un danno ambientale si verifichi, mentre l'art. 305 cod. amb. riguarda il caso in cui il danno si è ormai verificato. Per il resto, le disposizioni prevedono che in presenza di una minaccia di danno o di un danno ambientale, l'operatore, definito dall'art. 302 comma 4 d.lgs. 152/2006 come qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività, è

gravato da una serie di obblighi (di comunicazione ed adozione delle misure ai sensi degli artt. 304 comma 2 e 305 comma 1 del cod. amb.). Il comma 3 dell'art. 304 e, analogamente, il comma 2 dell'art. 305, indicano i poteri attribuiti al Ministero dell'Ambiente. In particolare: l'Amministrazione può chiedere informazioni all'operatore in qualsiasi momento, nonché ordinare l'adozione delle misure di prevenzione e ripristino e adottare direttamente tali misure, con diritto di rivalsa nei confronti del responsabile.

II.1 La comunicazione

In presenza di una minaccia imminente di danno ambientale o di danno ambientale, l'operatore interessato, così come definito dall'art. 302 comma 4 d.lgs. 152/2006, deve comunicare tempestivamente al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, oltre alle proprie generalità, la situazione ambientale, le caratteristiche del sito interessato dalla minaccia di danno ambientale e/o di danno ambientale, le matrici coinvolte e gli interventi da eseguire, adoperandosi altresì, in caso di minaccia di danno ambientale per l'attuazione delle necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza e, in caso di danno ambientale, assumendo le iniziative per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire con effetto immediato qualsiasi fattore di danno oltre che le necessarie misure di ripristino.

Tale comunicazione deve essere trasmessa anche al Prefetto della provincia, che ha l'onere, previsto dall'art. 304. comma 2, di informare a sua volta il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, quale Ente competente in materia di danno ambientale, per i relativi accertamenti e l'adozione degli eventuali provvedimenti amministrativi e sanzionatori necessari.

La comunicazione ha la finalità di permettere agli Enti preposti, per gli eventuali profili di competenza (a titolo di esempio: i Comuni per la rimozione rifiuti; le regioni, le provincie ed i comuni per i procedimenti di bonifica, ecc.) ed al Ministero per gli specifici profili di danno ambientale, di partecipare in contraddittorio e tempestivamente all'accertamento della sussistenza di criticità ambientali per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

Con specifico riguardo alle competenze statali, la comunicazione dell'operatore consente al Ministero ed all'ISPRA, attraverso il sistema SNPA, di valutare tempestivamente l'effettiva sussistenza della minaccia di danno ambientale e/o di danno ambientale, l'idoneità degli interventi eventualmente già posti in essere o preventivati dall'operatore e/o dagli altri Enti territoriali per fronteggiare la problematica ambientale, e di prescrivere eventuali ulteriori e specifiche attività di confinamento dell'inquinamento e di monitoraggio quali misure di prevenzione e/o riparazione del danno ambientale.

Considerata la ratio della prescrizione, l'obbligo di tempestiva comunicazione non viene meno neppure in caso di misure di prevenzione/ripristino già in atto al momento dell'evento accidentale (ad esempio nel caso di una bonifica in corso o se sono già attivi dei sistemi di contenimento/barriera per il tipo di attività svolta dall'operatore); la capacità degli interventi già in essere di fronteggiare anche la nuova problematica ambientale deve essere comunque accertata e vagliata con il Ministero al fine di evitare una situazione di danno ambientale irreversibile. La mancanza di verifiche tempestive sul propagarsi dell'inquinamento potrebbe infatti rendere impossibile l'individuazione di misure di prevenzione/ripristino mirate e causare pertanto un danno ambientale.

Sulla rilevanza della predetta comunicazione si è espressa la Corte di Cassazione, ritenendo che *“la segnalazione è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione anche nel caso in cui intervengono sul luogo dell'inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l'operatore interessato dall'obbligo impostogli”* (Cass. Pen. sez. III, Sent. 20237/2017).

Si consideri che il menzionato art. 304, al comma 2, prevede, per l'omissione della predetta comunicazione e delle necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza, l'irrogazione di una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a 30.000 euro per ogni giorno di ritardo, irrogata, ai sensi della l. 689/1981, dall'autorità preposta al controllo o comunque del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Già rispetto al predetto obbligo di comunicazione (ex art. 304 del d.lgs. 152/2006 - parte sesta cod. amb.) risulta necessario un raffronto con la disciplina sulle bonifiche (parte quarta, titolo quinto del cod. amb), in quanto anche l'art. 242, al primo comma, prevede una norma di raccordo: *“Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2”*.

Per quanto le due comunicazioni siano accomunate dalle modalità di presentazione (sancite dall'art. 304) si osserva la diversità sia del presupposto dell'obbligo di comunicare e sia degli effetti dell'omissione; mentre l'art. 304 prevede un obbligo di comunicazione in caso di sussistenza di una minaccia imminente di danno ambientale, come definita dagli art. 300 e 302 comma 7 TUA, l'art. 242 citato prescrive la comunicazione di una possibile contaminazione come definita dal diverso art. 240 comma 1 lett. e) che definisce *“sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati”*.

Inoltre, si consideri che mentre l'omessa comunicazione di cui all'art. 304 cod. amb. prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'omissione della comunicazione di cui all'art. 242 d.lgs. 152/2006 è punita penalmente, ai sensi dell'art. 257 comma 1 *“con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro”*.

II.2 Le misure di prevenzione e di ripristino ambientale.

Il Ministro dell'ambiente, venuto a conoscenza, attraverso eventualmente anche la richiamata comunicazione o per il tramite di una richiesta di intervento statale ai sensi dell'art. 309 del cod. amb, di una situazione di minaccia imminente di danno ambientale e/o di danno ambientale, può chiedere all'operatore le relative informazioni e/o ordinare o adottare egli stesso le misure necessarie, con diritto di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti per gli interventi, esercitabile entro cinque anni dall'effettuato pagamento, nei confronti di chi abbia causato o concorso a causare le predette spese.

Si noti che le azioni di prevenzione e riparazione del danno ambientale ai sensi della parte VI del d.lgs. 152/2006 sono riservate al Ministro dell'ambiente che, con provvedimento amministrativo, e sulla base di una relazione tecnico-scientifica dell'ISPRA, dispone che siano date specifiche informazioni all'Amministrazione statale, o siano adottate le necessarie misure, ordinandone altresì l'esecuzione. Anche la richiesta di informazioni del Ministro, presuppone molto spesso un facere dell'operatore; generalmente infatti le informazioni richieste ed utili alla valutazione della sussistenza di profili di minaccia di danno ambientale o di danno ambientale presuppongono un'attività di monitoraggio, da parte dell'operatore, della matrice ambientale o risorsa naturale coinvolta.

Le misure di prevenzione e/o ripristino proposte dall'operatore spontaneamente o anche eventualmente in adempimento ad un provvedimento ministeriale, sono sempre assoggettate al contraddittorio del proponente con il Ministero, coadiuvato dall'ISPRA.

Spesso, all'esito di questa valutazione, il Ministero richiede modifiche ed integrazioni alla proposta dell'operatore, come già sopra definito, indicandogli tempi e modalità di esecuzione di quanto richiestogli, monitorando l'eshaustività e l'efficacia delle misure eseguite.

I provvedimenti assunti dal Ministro ai sensi dei richiamati artt. 304 e 305 possono essere oggetto di impugnazione con ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni ex art. 29 c.p.a. oppure tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ex art. 9 D.P.R. n. 1199/1971.

Il ripristino ambientale, tuttavia, può avvenire o essere richiesto all'operatore anche a titolo di risarcimento del danno ambientale; infatti, in forza di due correttivi al Dlgs 152/2006, disposti con il Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella

Legge 20 novembre 2009, n. 166 e con la Legge 6 agosto 2013, n. 97, l'azione risarcitoria deve essere esercitata in forma specifica e solo "se necessario, per equivalente patrimoniale".

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica può esercitare l'azione risarcitoria del danno ambientale attraverso l'esercizio dell'azione civile in sede penale o dell'azione civile nella sede propria, ovvero, in via alternativa e preclusiva rispetto a quest'ultima, mediante l'emissione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 313 Dlgs 152/2006.

Tale competenza viene meno nella sola ipotesi prevista ai sensi del co. 6 del citato art. 313 nei casi in cui il danno sia provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti. Ove tale evenienza si verifichi, il Ministro dell'Ambiente, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, ha l'onere di inviare dettagliato rapporto alla Procura regionale della Corte dei Conti territorialmente competente.

Come detto, la Parte sesta del Dlgs 152/2006 prevede che il risarcimento del danno ambientale può essere conseguito, alternativamente, attraverso la via giudiziaria (in sede penale e civile) o attraverso la via amministrativa (ordinanze ministeriali ai sensi dell'art. 313 cod. amb.).

In ogni caso la riparazione del danno ambientale è da effettuarsi nel rispetto dell'Allegato 3 alla Parte VI del D.lgs 152/06 che stabilisce un quadro comune da considerare per scegliere le misure più appropriate cui attenersi per garantire la riparazione del danno ambientale.

La riparazione del danno alle matrici ambientali (acqua, suolo, specie, habitat naturali protetti) è conseguita riportando l'ambiente danneggiato alle condizioni originarie, tramite misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, da intendersi come segue:

- a) **riparazione "primaria"**: qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie;
- b) **riparazione "complementare"**: qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati;
- c) **riparazione "compensativa"**: qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali;
- d) **"perdite temporanee"**: perdite risultanti dal fatto che le risorse e/o i servizi naturali danneggiati non possono svolgere le loro funzioni ecologiche o fornire i servizi ad altre risorse naturali o al pubblico fino a che le misure primarie o complementari non abbiano avuto effetto.

Qualora la riparazione primaria non dia luogo a un ritorno dell'ambiente alle condizioni originarie, si intraprenderà la riparazione complementare. Inoltre, si intraprenderà la riparazione compensativa per compensare le perdite temporanee.

III. Rapporto tra la bonifica dei siti contaminati (Titolo V Parte IV del d.lgs. 152/2006) e interventi di cui alla Parte sesta del d.lgs. 152/2006.

Il presupposto per l'avvio della procedura di bonifica è la contaminazione di un sito, come definita dall'art. 240 cod. amb., mentre presupposto per l'avvio degli interventi ex parte sesta cod. amb. è la sussistenza di una minaccia di danno ambientale e/o danno ambientale, come definito dall'art. 300 e ss stesso codice.

Un danno ambientale può derivare dalla contaminazione di un sito così che la bonifica di un sito contaminato può costituire un metodo di riparazione del danno ambientale, ancorchè limitato alle matrici ambientali suolo, sottosuolo ed acque sotterranee.

L'art. 240 d.lgs. 152/2006 prevede infatti che la procedura di bonifica si applica alle matrici ambientali suolo, materiale di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee, mentre la parte sesta disciplina la riparazione del danno ambientale all'acqua (non solo sotterranea), ed al suolo, ma anche alle specie ed agli habitat naturali protetti.

anche l'art. 298 ter comma 3 del d.lgs. 152/2006, disponendo i principi generali per l'applicazione delle norme di cui alla parte sesta *“norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente”*, stabilisce che *“Restano disciplinati dal titolo V della parte quarta del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonché gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformità al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dalla parte terza del presente decreto”*.

Tuttavia, preme segnalare, come anche chiarito dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1397/2023, *“che danno ambientale e contaminazione del sito sono due nozioni distinte e che, soprattutto, la prima contiene la seconda senza esaurirsi in essa. L'effetto dell'abrogazione della lettera i) articolo 303 Dlgs152/2006 è infatti che le procedure per la riparazione del danno ambientale potranno essere attivate anche rispetto a siti che, nonostante siano bonificati, presentino ancora delle criticità connesse a deterioramenti nell'ambiente che rendano necessarie attività di ripristino ambientale”*.

La predetta sentenza ha, tra l'altro, accertato l'inapplicabilità dell'art. 303 d.lgs. 152/06, che elenca le fattispecie rispetto alle quali la Parte VI del citato Decreto non può trovare applicazione, alle norme che disciplinano il procedimento di bonifica. Infatti, secondo la citata sentenza l'art. 303, d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina la materia delle esclusioni, precisa specificamente che la parte sesta del decreto, e solo questa parte,

non si applica alle fattispecie tassativamente elencate nella predetta disposizione. Tra le stesse, la norma ricomprende per l'appunto il caso del danno *“in relazione al quale siano trascorsi più di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato”*, evidentemente riferendolo all'istituto di cui agli artt. 298 e ss. cod. ambiente, ma non alla contaminazione del sito ed alla sua successiva bonifica di cui agli artt. 242 e ss.. Da ciò inevitabilmente consegue che quando la contaminazione è accertata, anche se sia dovuta a fattori ultratrentennali, dovranno comunque prendere avvio le procedure previste dal Titolo V della Parte IV, la cui operatività, come si è osservato, non è esclusa dalla disposizione in esame.

Sul piano della responsabilità, meritevole di pregio quale differenza tra la bonifica e gli interventi ex parte sesta codice ambiente è la deroga espressa di cui all'art. 311 d.lgs. 152/2006 al principio della responsabilità solidale tra gli autori del danno. In materia di danno ambientale, infatti, in caso di concorso nel danno ambientale, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale e detta deroga non è estensibile alle fattispecie contemplate dalla parte IV in materia di bonifica dei siti inquinati (cfr. per tutte la recente sent. TAR Veneto 28265/2024).

Ancora, meritevole di approfondimento, circa il rapporto tra bonifica dei siti contaminati ed interventi di cui alla Parte sesta del d.lgs. 152/2006, è il tema relativo al riparto di competenze tra il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni territoriali (comuni, province e regioni) interessate dall'evento.

Come già chiarito in materia di danno ambientale la competenza è esclusivamente riposta, ex lege, in capo al Ministero dell'ambiente. Diversamente, per la procedura di bonifica, ove il soggetto responsabile della contaminazione non provveda e non vi provveda neppure il proprietario del fondo, ai sensi dell'art. 250, la competenza è posta in capo ai comuni e (in via sussidiaria) alle regioni secondo l'ordine di priorità fissati nel piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.

Un'eccezione a tale principio è individuabile nella disciplina che regola l'individuazione e la gestione dei cosiddetti siti inquinati di interesse nazionale (SIN).

Nelle disposizioni in materia di bonifica, l'art. 252 del D.Lgs n. 152 del 2006 disciplina l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN), per i quali la procedura di bonifica adottata è quella ordinaria, come prevede l'art. 242 del D.Lgs 152 del 2006, ma la competenza sulla bonifica stessa è posta in capo al Ministero dell'ambiente e non alle regioni territorialmente interessate.

Tali siti sono individuabili in relazione alle caratteristiche, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. In particolare, il comma 2 dell'art. 252 del TUA specifica che all'individuazione dei siti di

interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo specifici principi e criteri direttivi.

Come evidenziato i punti di contatto tra procedimento di bonifica dei siti contaminati, ex Titolo V Parte IV d.lgs. 152/2006) ed azioni ex parte VI cod. amb. per la riparazione e prevenzione del danno ambientale, potrebbero apparire molteplici; tuttavia, il concetto di danno ambientale di cui all'art. 300 e ss. del codice dell'ambiente e quello di sito contaminato di cui agli artt. 240 e ss. del medesimo codice non sono sovrapponibili.

La bonifica costituisce solo un possibile mezzo di riparazione di un danno ambientale al suolo, sottosuolo ed alle acque sotterranee, non essendo neppure certo che ne costituisca il mezzo risolutivo; la bonifica esaurisce la contaminazione ma non è detto che superi il "deterioramento" della risorsa o della sua utilità, così che all'esito di una bonifica è possibile che siano necessari ulteriori interventi di ripristino del danno ambientale.

Per il resto i due istituti sono pressochè distinti e disciplinati diversamente, come visto, soprattutto rispetto alle competenze ed alle responsabilità.